



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

#### **APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2020.**

#### **Capitolato speciale d'appalto**

#### **Art. 1 - Oggetto e finalita'**

Il presente Capitolato disciplina l'appalto avente per oggetto:

1) servizio di manutenzione delle aree verdi e parchi pubblici comunali di seguito elencati:

<b>AREE VERDI EDIFICI DI PROPRIETA' COM.LE OGGETTO DI MANUTENZIONE</b>	<b>MQ.</b>	<b>N. TAGLI</b>	<b>numero planim.</b>	<b>Prezzi unitari Da elenco prezzi</b>
COMPLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO	11.500	6	1	4
AREA SPORTIVA SCUOLE CAPOLUOGO	4.300	6	2	3
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI S.VITO COMPRESO LE AIUOLE ESTERNE	6.200	6	3	3
PARCO VILLA BOSCHI E AREA ESTERNA FRONTE VIA DE GASPERI	5.300	4	4	3
AREA ESTERNA PALESTRA S.VITO	1.400	6	5	2
CASERMA CARABINIERI (manutenzione del giardino)	220	6	6	1
PARCO DELLE RIMEMBRANZE	1.900	4	7	6
<b>TOTALE</b>	<b>MQ. 30.820</b>			

<b>PARCHI PUBBLICI OGGETTO DI MANUTENZIONE</b>	<b>MQ.</b>	<b>N. TAGLI</b>	<b>numero planim</b>	<b>Prezzi unitari Da elenco prezzi</b>
PARCO VIA LEONARDO DA VINCI - SAN VITO	1.800	5	8	2
PARCHI DI VIA MORTIROLO, VIA SALVO D'ACQUISTO (DUE AREE), BARAZZOLA (DUE AREE), E VIA ORMADELLI. (DUE AREE),	12.500	5	9 - 10 11 -12	2
PARCO VIA LARGA	3.700	5	13-	3
BOCCIOFILA E CAMPI TENNIS IN VIA MOMANGIONE	7.000	5	14	4
PARCO VIA VALPIANA - PARCO DI VIA MONTALE (no area sede ALPINI)	7.400	6	15 - 16	4



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

PARCO TERMINONE	6.800	6	17	4
AREA VIA FRATE	3.400	6	17	3
PARCO NOI RAGAZZI	11.500	6	18	4
PARCO CASTELLO INTERNO E ESTERNO	5.700	6	19 -20	4
AREE VIA VALVERDE, VIA DESIO E VIA CADUTI DEL LAVORO	9.100	5	21 - 22 23	4
AREE DI VIA BORELLO – VIA MINCIO – VIA TICINO	7.050	5	24-25- 26	2
AREA VERDE ACQUEDOTTO CON SCARPATA VERSO VIA COLOMBO	3.500	5	27	6
SCARPATA ACQUEDOTTO VERSO PIAZZA EUROPA	1.200	3	28	6
AREE DI VIA TREBOCCHIE , VIA GAVARDINA E VIA CASELLE	8.700	4	29– 30 31	2
AREE DI VIA ERIDIO	1.400	4	32	2
AIUOLE SPARTITRAFFICO DI VIA BRESCIA VIA CHIODI- VIA DESIO	1.550	6	33	1
PISTA CICLABILE (dal Bettoletto a Via Bussago – Pontenove -Mazzano)	2.600 1.250	3	34 -35	6
MANUTENZIONE AREA DEL PARCO AIRONE Sfalcio aree verdi attrezzate e zona mulino	8.100 mq.	5	36	3
MANUTENZIONE AREA DEL PARCO AIRONE Manutenzione lati percorso: ml. 2.740 x 2	5.480 ml	5	36	4
AIUOLE SPARTITRAFFICO DI VIA BENACO	2.200	4	37	5
TOTALE MQ.	111.000			

#### **Art. 2 - Disposizioni relative alle prestazioni dei servizi - materiali e attrezzi e personale**

##### **a) Prestazioni**

Le prestazioni consistono sostanzialmente in quelle riportate all'art. 1 e all'art. 9

##### **b) Materiali e attrezzi**

La Cooperativa dovrà provvedere direttamente alla realizzazione dei lavori con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature compatibili alle tipologie di lavoro da svolgere, con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

I materiali, apparecchiature, ecc. impiegati dalla Cooperativa appaltatrice per le sostituzioni dovranno essere per quanto possibile di tipo uguale a quelli in opera ed in ogni caso di qualità non inferiore a quelli da sostituire, fermo restando, per la scelta di nuovi tipi e generi di materiale, l'approvazione del Comune.



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### ***Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici***

Le attrezzature utilizzate dovranno essere rispettose dei limiti di rumorosità, tecnicamente efficienti ed in perfetto stato di manutenzione, inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi, da eventuali infortuni.

Le macchine dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalle normative CE e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### **c) Personale**

La Cooperativa assegnataria dovrà:

- gestire i lavori con sufficiente personale regolarmente assunto, nonché formato ed informato sui rischi delle lavorazioni assegnate;
- comunicare il numero delle persone regolarmente assunte e la loro qualifica;
- indicare il numero minimo di addetti che intende impiegare stabilmente al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti previsti nel presente disciplinare.

Il personale dovrà:

- indossare un'uniforme ed una tessera di riconoscimento da tenersi in evidenza durante l'orario di lavoro.
- mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità, pertanto la ditta assegnataria si impegna a sostituire i dipendenti che non dovessero osservare siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.
- essere informato del servizio da svolgere.

La Cooperativa assegnataria si obbliga ad osservare e praticare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.

La Cooperativa, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, sarà obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e da eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. I suddetti obblighi vincoleranno la ditta anche se non aderente ad alcuna Associazione ed indipendentemente dalla sua natura giuridica, ivi compresa la forma cooperativa.

La Cooperativa aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori nel caso di cooperative.

Qualora la cooperativa non risulti in regola con gli adempimenti previsti, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, indicando alla cooperativa il termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora la cooperativa entro il suddetto termine non provveda alla regolarizzazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

In caso di **infortuni e danni** il rappresentante legale della cooperativa sarà responsabile di qualunque danno che possa comunque derivare alle persone e cose colpite in dipendenza della esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e terrà sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi.

#### **Art. 3 - Durata , modo dell'appalto e conclusione del contratto**

**L'appalto avrà la durata biennale dal 01.05.2018 al 30.04.2020.**

L'Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per la buona riuscita del servizio e per l'incolumità degli operai, assumendosi, verso l'Amministrazione, ogni responsabilità civile e penale.

Il contratto al termine della durata prevista, si riterrà ipso facto cessato senza necessità di alcuna comunicazione.

#### **Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo posto a base di gara è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- costo della manodopera determinato sulla base delle tabelle pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- quote di ammortamento attrezzature
- utile d'impresa
- spese generali.

L'ammontare dell'appalto sarà di complessivi € **137.862,40** (di cui € 15.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) cui va aggiunta l'Iva al 22%.

*Il costo per la manodopera è stimato in € 85.000,00.*

La liquidazione avverrà in base all'elenco prezzi allegato, al netto dello sconto offerto in sede di gara, a misura in funzione delle effettive prestazioni svolte.

Con tale corrispettivo la cooperativa/cooperativa assegnataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatta dal Comune con il pagamento del canone.

Se nel corso dell'appalto non si dovessero realizzare interventi di manutenzione potature o se ne dovessero realizzare in numero ridotto, null'altro potrà richiedere la Cooperativa appaltatrice se non il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte.

Non sono previsti oneri per rischi interferenziali.

L'Amministrazione appaltante non intende avvalersi della facoltà di aumentare le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 .



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### ***Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici***

#### **Art. 5 - RICHIESTA PRESTAZIONI - FOGLIO DI LAVORO – RENDICONTAZIONE PERIODICA**

La cooperativa appaltatrice, per ogni servizio reso, compilerà entro 48 ore un apposito foglio di lavoro con tutti gli estremi delle prestazioni che verrà poi trasmesso per posta elettronica all'ufficio lavori pubblici al fine di una rendicontazione mensile dei servizi svolti.

Sul foglio di lavoro la cooperativa appaltatrice dovrà inoltre specificare le cause che hanno prodotto eventuali danni su attrezzature, impianti insistenti sulle area oggetto di intervento e garantirne la riparazione.

L'ufficio Tecnico del Comune ha il compito di effettuare la vigilanza del servizio. Qualsiasi inadempimento contrattuale verrà contestato alla cooperativa assegnataria dagli organi comunali competenti.

#### **Art. 6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà a fronte di fattura mensile, in seguito alle prestazioni ed al riscontro della regolare esecuzione delle stesse, oltre che del rispetto delle norme di cui al presente capitolato da parte dell'Amministrazione comunale.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture relative a prestazioni regolarmente effettuate. Le fatture non potranno essere emesse prima dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.

#### **Art. 7 - REVISIONE PREZZI**

Ai sensi di quanto previsto all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. è ammessa la revisione prezzi alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 1, comma 511, della legge 208/2015.

#### **Art. 8 –CAUZIONI E CONTRATTO**

In sede di partecipazione alla gara d'appalto dovrà essere presentata la **cauzione provvisoria** (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

a) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo di **euro 3.742,32** (tremilasettecentoquarantadue/32), pari al 2% (due per cento) dell'importo totale a base di gara di cui all'articolo 2.1 costituita, a scelta dell'offerente, da :

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### ***Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici***

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma "digitale" o "elettronica qualificata"; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN IT 93 E 03599 01800 000000137775, presso la BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO, 1° sportello tesoreria p.zza XXV Aprile 13 – 2° sportello tesoreria via G. Garibaldi 6/a agenzia di Bedizzole intestato a "Tesoreria comunale di Bedizzole" ;

a.4) assegno circolare non trasferibile intestato alla Stazione appaltante;

b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 e 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:

b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;

b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;

c) ai sensi dell'art. 93 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

c.1) la dimostrazione delle predette condizioni o può essere segnalato dall'operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia conforme della certificazione, oppure mediante dichiarazione avente i contenuti dell'originale;

c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

d) nel caso in cui l'istituto garante che rilascia la fideiussione a titolo di cauzione provvisoria non emetta tale fideiussione con firma digitale, come previsto all'articolo 8, lettera a2), l'offerente deve, in alternativa:

d.1) presentare una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea a condizione che sia corredata dall'autenticazione notarile con firma digitale del notaio autenticante;

d.2) consegnare l'originale della fideiussione in formato cartaceo, con le firme olografe dell'emittente, entro il termine perentorio di presentazione dell'offerta, al recapito e con le modalità indicate nella lettera d'invito; la stessa condizione si applica all'impegno del fideiussore di cui alla precedente lettera b);

d.3) consegnare un assegno circolare non trasferibile intestato alla Stazione appaltante, entro il termine perentorio di presentazione dell'offerta, al recapito e con le modalità indicate nella lettera d'invito; resta fermo l'obbligo di impegno del fideiussore di cui alla precedente lettera b);

L'appaltatore dovrà presentarsi alla **stipulazione del contratto** nel termine che verrà fissato dal Comune.

La cooperativa dovrà presentare, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Codice dei contratti, una garanzia fideiussoria, a titolo di **cauzione definitiva**, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

Tutte le spese di contratto, registrazione, bolli e copie inerenti il contratto d'appalto, diritti di segreteria, ecc... saranno a carico dell'impresa.

L'IVA sulle forniture e sulle prestazioni sarà a carico del Comune.

#### **Art. 9 – MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO – ORDINI DI SERVIZIO - TEMPI DI ESECUZIONE – PENALITA':**

Il ditta appaltatrice dovrà provvedere agli interventi richiesti:

- a) **entro 4 ore** per interventi urgenti in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
- b) **con le modalità stabilite nel presente Capitolato**, in caso di manutenzioni programmate.

In caso di richiesta di intervento d'urgenza, e di mancato intervento nei termini, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, la stazione appaltante si riserva di far eseguire le lavorazioni ad altro operatore disponibile, senza che l'appaltatore abbia a richiedere alcunché in termini di indennizzo.

In caso di pericoli per la pubblica incolumità l'operatore economico potrà essere allertato anche telefonicamente, salvo la regolarizzazione della comunicazione per iscritto, entro le successive 48 ore.

Il servizio dovrà avere inizio secondo le date indicate nelle sotto elencate tabelle relative ad ogni area specifica e comunque entro 48 ore dalla data stabilita. Per ritardi dovuti a causa di forze maggiorate (es. eventi atmosferici sfavorevoli), le date di recupero delle prestazioni dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici.

Le date degli interventi potranno subire variazioni in caso di particolari esigenze dell'Amministrazione Comunale (es. manifestazioni o ricorrenze istituzionali).

In tal caso la modifica delle date per gli interventi, saranno concordate tra le parti e comunicate attraverso apposito ordine di servizio.



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Se l'Appaltatore ravvisasse, nel corso del servizio, l'opportunità di apportare allo stesso qualche variante, dovrà dare notizia all'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici e attenderne gli ordini.

<b>AREE VERDI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</b>	<b>N. TAGLI</b>	<b>Periodo tagli</b>
COMPLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO	6	1 aprile/2 maggio 1 giugno/ 1 luglio 1sett.bre/20 ottobre
AREA SPORTIVA SCUOLE CAPOLUOGO	6	1 aprile/2 maggio 1 giugno/ 1 luglio 1sett.bre/20 ottobre
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI S.VITO COMPRESO LE AIUOLE ESTERNE	6	1 aprile/2 maggio 1 giugno/ 1 luglio 1sett.bre/20 ottobre
PARCO VILLA BOSCHI E AREA ESTERNA FRONTE VIA DE GASPERI COMPRESO TAGLIO DELLE SIEPI	4	20 aprile/15 giugno 1sett.bre/30 ottobre
AREA ESTERNA PALESTRA S.VITO	6	1 aprile/2 maggio 1 giugno/ 1 luglio 1sett.bre/20 ottobre
CASERMA CARABINIERI (manutenzione del giardino)	6	1 aprile/2 maggio 1 giugno/ 1 luglio 1sett.bre/20 ottobre
PARCO DELLE RIMEMBRANZE	4	20 aprile/15 giugno 1sett.bre/30 ottobre

<b>PARCHI PUBBLICI - AIUOLE SPARTITRAFFICO - PISTE CICLABILI</b>	<b>N. TAGLI</b>	<b>Periodo tagli</b>
PARCO VIA LEONARDO DA VINCI – SAN VITO	5	20 aprile /1 giugno 10 luglio/ 15 sett.bre 20 ottobre
PARCHI DI VIA MORTIROLO, VIA SALVO D'ACQUISTO (DUE AREE), BARAZZOLA DUE AREE) E VIA ORMADELLI (DUE AREE).	5	20 aprile /1 giugno 10 luglio/ 15 sett.bre 20 ottobre
PARCO VIA LARGA	5	20 aprile /1 giugno 10 luglio/ 15 sett.bre 20 ottobre
BOCCIOFILA E CAMPI TENNIS IN VIA MOMANGIONE	5	20 aprile /1 giugno 10 luglio/ 15 sett.bre 20 ottobre
PARCO VIA VALPIANA - PARCO DI VIA MONTALE (no area sede ALPINI)	6	1 aprile/2 maggio 1 giugno/ 1 luglio 1sett.bre/20 ottobre
AREE VIA VALVERDE , AREA VIA DESIO E CADUTI DEL LAVORO	5	20 aprile /1 giugno 10 luglio/ 15 sett.bre 20 ottobre
AREE DI VIA BORELLO, VIA MINCIO , VIA TICINO	5	20 aprile /1 giugno 10 luglio/ 15 sett.bre 20 ottobre
AREA VERDE ACQUEDOTTO CON SCARPATA	5	20 aprile /1 giugno 10 luglio/ 15 sett.bre 20 ottobre



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

AREE DI VIA TREBOCCHIE , DI VIA GAVARDINA E DI VIA CASELLE	4	20 aprile/15 giugno 1 sett.bre/30 ottobre
PARCO TERMINONE	6	1 aprile/2 maggio 1 giugno/ 1 luglio 1 sett.bre/20 ottobre
PARCO NOI RAGAZZI	6	1 aprile/2 maggio 1 giugno/ 1 luglio 1 sett.bre/20 ottobre
PARCO CASTELLO INTERNO E ESTERNO	6	1 aprile/2 maggio 1 giugno/ 1 luglio 1 sett.bre/20 ottobre
SCARPATA ACQUEDOTTO VERSO PIAZZA EUROPA	3	2 maggio 1 luglio 20 ottobre
AREE DI VIA ERIDIO	4	20 aprile/15 giugno 1 sett.bre/30 ottobre
AIUOLE SPARTITRAFFICO DI VIA BRESCIA VIA CHIODI - VIA DESIO	6	1 aprile/2 maggio 1 giugno/ 1 luglio 1 sett.bre/20 ottobre
AIUOLE SPARTITRAFFICO DI VIA BENACO	4	2 maggio 15 giugno/ 20 luglio 20 sett.
PISTA CICLABILE (dal Bettoletto a Via Bussago – Pontenove -Mazzano)	3	2 maggio 1 luglio 20 ottobre
AREA DEL PARCO AIRONE	5	20 aprile /1 giugno 10 luglio/ 15 sett.bre 20 ottobre

- La manodopera ed i mezzi da mettere a disposizione verranno ogni volta concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori, secondo il tipo il servizio da attuare;
- L'utilizzo dei mezzi meccanici verrà conferito con le tariffe concordate limitatamente al periodo di effettivo utilizzo;
- Prima di ogni intervento la Cooperativa dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici ed essere in possesso di relativo "buono -ordinativo" debitamente firmato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici o suo sostituto;
- La Cooperativa dovrà recarsi all'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici per comunicare eventuali problemi sorti durante l'intervento o il servizio eseguito;
- Il Responsabile dell'Area Tecnica si riserverà la facoltà di non liquidare alla Cooperativa Ditta i servizi non autorizzati.

Il mancato intervento, in caso di chiamata per pericolo alla pubblica incolumità, senza valida motivazione, costituisce grave inadempimento ai sensi del successivo art.10.

In caso di mancato intervento entro i termini richiesti dal competente ufficio, tramite lettera o fax, per l'esecuzione delle opere programmate, in mancanza di valide giustificazioni relative a cause di forza maggiore il cui riconoscimento spetta esclusivamente alla Pubblica Amministrazione, questa si riserva di far eseguire ad altre Ditte, previa comunicazione alla Ditta Appaltatrice, i lavori o le forniture con addebito dell'eventuale maggiore spesa rispetto alle



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

condizioni contrattuali in atto, oltre all'applicazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, di una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale (art. 113 bis c. 2 del Codice dei Contratti).

#### **Art. 10 - INADEMPIMENTI. PENALI. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI**

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali.

Qualora le prestazioni fossero eseguite con modalità e termini diversi da quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione comunale potrà valutare l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10%.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla cooperativa inadempiente.

In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

#### **Risoluzione del contratto:**

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Cooperativa aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano ritardi ripetuti rispetto ai tempi pattuiti dal presente capitolato (contestati per iscritto per almeno tre volte nell'arco di un anno);
- b) qualora le prestazioni siano rifiutate due volte nel corso del servizio, in quanto non conformi a quanto aggiudicato;
- c) qualora il servizio avvenga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente capitolato;
- d) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- f) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- g) sospensione ingiustificata dei servizi, anche per una sola volta;
- h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- i) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;



## COMUNE DI BEDIZZELE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

- j) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- k) frode dell'Appaltatore;
- l) interruzione di pubblico servizio per mancato intervento urgente, nei termini pattuiti dal presente capitolato a seguito di contestazione scritta dell'Amministrazione comunale, cui non siano seguite idonee giustificazioni che non dipendano da semplice inerzia dell'appaltatore;
- m) mancata esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie di cui alle schede "Attività e frequenze", a seguito di contestazione scritta dell'Amministrazione comunale, cui non siano seguite idonee giustificazioni che non dipendano da semplice inerzia dell'appaltatore.
- n) verifica con contestazione scritta per mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

In ogni caso si risolve del contratto, per la parte non ancora eseguita. L'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione e stipulare, in caso di accordo, un nuovo contratto.

#### **Risarcimento danni:**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Polizza assicurativa:**

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. Per tale ragione l'appaltatore all'atto di stipulazione del contratto d'appalto è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile c/terzi con i seguenti massimali:

- danni a persone non inferiore ad € 500.000,00
- perdita/danneggiamento materiale € 50.000
- danni a cose di terzi € 50.000.

#### **Art. 11 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

Il contratto aggiudicato in base al presente capitolato non s'intende obbligatorio per l'Amministrazione Comunale sinché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti; l'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta. In pendenza della stipulazione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'Impresa aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata stipulazione del contratto l'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già fornito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta.



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### ***Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici***

#### **Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO**

E' vietato alla cooperativa aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 la lettera di invito determinerà l'eventuale possibilità del ricorso al subappalto specificando, in tal caso, la quota di servizio subappaltabile. Il subappalto potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni:

- I concorrenti all'atto dell'offerta dovranno indicare le parti di servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- l'affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Bedizzole prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario dovrà trasmettere certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore che dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non dovranno sussistere, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Il ricorso al subappalto non è comunque ammesso in misura superiore al 30% dell'importo contrattuale.

In ogni caso di subappalto, anche non autorizzato, l'Amministrazione rimarrà estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'appaltatore.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'operatore economico affidatario;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

#### **Art. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA**

La cooperativa, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

La cooperativa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato. La cooperativa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. La cooperativa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La cooperativa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

La Cooperativa si impegna:

- A garantire il migliore livello di servizio nello svolgimento del servizio oggetto del Capitolato;
- Ad impiegare, per l'espletamento delle attività, oggetto del capitolato, operatori o soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i soci volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire le posizioni e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati forniti.
- Ad impiegare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori.
- Ad applicare per il proprio personale dipendente impiegato nell'attività i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- Ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
- Ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro e ad assicurare la continuità dello stesso anche nel caso di assenza, per qualsiasi motivo, delle persone inserite.
- Ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive e ogni altro criterio operativo previsti nel presente Capitolato

- Ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136, come modificato dal d.l. n.187/10 e s.m.i., a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché a comunicare nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

- All'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alle norme in materia di sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; la Cooperativa dovrà provvedere all'adozione, nell'esecuzione di tutte le prestazioni d'opera oggetto del presente atto, di tutti i procedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi; essa sarà pertanto responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai e tecnici, o per difetto od omissione nell'esecuzione del servizio o nell'adozione delle normali previdenze ad esso attinenti, potessero venire arrecati alle persone ed alle cose, sia di proprietà della Stazione Appaltante, o di altri enti o privati e ciò per la durata di esecuzione del servizio, sollevando completamente il Comune di Bedizzole da tale Responsabilità anche rispetto a terzi, sia in linea civile che penale.

- a sottoscrivere il DUVRI, se del caso, per i rischi da interferenze come da schema Allegato C).

- ad impiegare, per il tempo adeguato, tutto quel personale idoneo e capace che risulterà necessario per la buona riuscita dei lavori.

Il personale in servizio dovrà sottostare all'impegno della riservatezza e dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

Il personale di cui sopra dovrà essere munito, durante il servizio, di apposito distintivo indicante la denominazione della Cooperativa.

La Cooperativa ha l'obbligo di nominare un "capo squadra" scelto tra gli addetti in forza allo stabile, il quale sarà responsabile del buon andamento del servizio in loco e dell'efficienza dell'intero nucleo di personale addetto alle pulizie e alla custodia, nonché della loro costante presenza sul posto di lavoro durante i turni di lavoro loro assegnati. Sarà infine responsabile anche della loro corretta e civile condotta nei confronti di terzi.

- a mettere a disposizione tutti i mezzi nonché i Dispositivi di Protezione collettiva ed individuale, per il corretto e sicuro svolgimento delle mansioni oggetto del presente servizio;

- a rispondere dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compromessi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. La Cooperativa si impegna a sostituire immediatamente a proprie spese i materiali che venissero danneggiati dal personale per incuria o errato maneggiamento;

#### **Art. 14 - CONTROVERSIE**

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del Codice dei Contratti, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

La cooperativa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia.



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### ***Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici***

#### **Art. 15 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 e del DPR 207/2011, per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

#### **ART. 16 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

##### **Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se la cooperativa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
  - e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione, se nominato, o in caso contrario alla Stazione Appaltante, l'elenco dei seguenti nominativi con relativi recapiti:
  - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
  - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
  - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### **Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
  3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
  4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

#### **Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare all'Ufficio Tecnico lavori Pubblici, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

#### **Disposizioni in materia di sicurezza - DUVRI**

**Non sono previste interferenze con personale dipendente dell'Amministrazione comunale.**

Nel caso in cui si dovesse presentare delle situazioni di interferenza con il personale dipendente dell'Amministrazione comunale, il prestatore di servizi dovrà garantire il rispetto di tutte le norme



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici**

dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 ed ogni altra nella medesima materia).

La cooperativa si obbliga a fare osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme antinfortunistiche e le misure di protezione e prevenzione adottate nei luoghi di lavoro e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione e la tutela della sicurezza fisica e della salute nei luoghi di lavoro in conformità alle norme vigenti e alle regole dell'arte.

Se ne ricorrono i presupposti, anche durante l'esecuzione del contratto, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, il Comune di Bedizzole redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze **DUVRI**, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e della cooperativa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

Sono pienamente a carico della Cooperativa tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, evidenziando che, trattasi di lavori di piccola manutenzione.

In ogni caso sarà facoltà del Comune di Bedizzole, laddove ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno specifico ordine di lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

A tale riguardo la cooperativa, oltre agli adempimenti suoi propri, collaborerà con l'ufficio tecnico LL.PP. del Comune di Bedizzole per la adozione delle soluzioni richieste nei casi di interazione delle rispettive attività.

La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

**L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.**

#### **Art. 17 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

L'operatore economico nello svolgimento del "*servizio di manutenzione delle aree verdi e parchi pubblici comunali*" dovrà tener conto di quanto previsto nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017 (allegato 2 "[criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione \(approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014\)](#)").



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### ***Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici***

Le prestazioni contrattuali attinenti il presente Capitolato, devono essere svolte in conformità ai requisiti minimi e clausole contrattuali definiti nell'allegato 2 al citato DM disponibile sul sito web <http://www.minambiente.it/> nella sezione dedicata al Green Public Procurement.

Il rispetto dei requisiti e delle clausole contrattuali deve essere assicurato esclusivamente secondo le modalità previste dal DM 11 gennaio 2017 sopra richiamato.

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento della fase di attuazione del contratto, di richiedere all'operatore economico la documentazione a verifica dell'applicazione dei CAM.

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

\_\_\_\_\_

LA COOPERATIVA APPALTATRICE

\_\_\_\_\_